Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Delibera di Giunta Comunale
n. 77/2023 del 05/04/2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ANNO 2023

Il giorno 5 del mese di Aprile dell'anno duemilaventitre alle ore 13.30 si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri

Nominativo	Presente/ Assente	Nominativo	Presente/ Assente
Nitti Giuseppe	P	Loiudice Michele	P
Latrofa Anna Maria	P	Montanaro Maria Santa	P
Acciani Azzurra	P	Petroni Luigi	A

Presenti : 5 Assenti : 1

Presiede Nitti Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pinto Anna Antonia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il Comune di Casamassima ha approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2021.

Considerato che:

- i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Visto che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, il regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del mezzo pubblicitario; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto - utilizzando anche un "fattore di conversione invarianza gettito", che in ossequio a quanto

previsto dal comma 817 della legge n. 160 del 2019 permetterà una tendenziale invarianza di gettito;

- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un "fattore di conversione invarianza gettito", garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **B)** - parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nel Regolamento, oltre alla classificazione delle strade; anche per queste tariffe si è utilizzato un "fattore di conversione invarianza gettito", in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **C)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal comma 843 della legge n. 160 del 2019.

Dato atto che le tariffe del nuovo canone unico, così come determinate e riportate nei citati allegati "A", "B" e "C", sono confermative degli importi di cui alle tariffe applicate nell'anno 2022 di cui alla delibera di G.C. n. 233 del 23/12/2021 ad eccezione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico relative a "chioschi" e "pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie ecc.)" che sono state ridotte del 50%.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Considerato che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato al 30 aprile 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 775 della Legge n. 197/2022.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.».

Visto il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 23 marzo 2021, riguardante gli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, secondo cui i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitarie e il canone mercatale (ex art. 1 commi 816 e 837 della legge n. 160/2019) non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it, trattandosi di entrate di natura non tributaria e quindi non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del I Settore, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del II Settore, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le tariffe per il 2023 relative all'esposizione pubblicitaria e alle pubbliche affissioni, di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2021, così come risultanti dall'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE** le tariffe per il 2023 relative alle occupazioni di suolo pubblico di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2021, così come risultanti dall'allegato **B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI APPROVARE** le tariffe per il 2023 relative al canone mercatale di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2021, così come risultanti dall'allegato **C)** – parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. **DI DARE ATTO** che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2023, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che il nuovo canone patrimoniale non è assoggettato agli obblighi di pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze, propri delle entrate tributarie;

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per motivazioni sopra espresse

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Pareri

COMUNE DI CASAMASSIMA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 98**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2023

Il Responsabile del Servizio

DOTT.ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO	SEGRETARIO GENERALE
NITTI GIUSEPPE	PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NITTI GIUSEPPE in data 06/04/2023
pinto anna antonia in data 06/04/2023

Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 77 del 05/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ANNO 2023

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 05/04/2023 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000)

Casamassima, 06/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Antonia Pinto

La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune dal 06/04/2023 al 21/04/2023.

Casamassima, 06/04/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Bellomo Vincenzo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

pinto anna antonia in data 06/04/2023